

N. 2599

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COLLA e AVOGADRO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1997

Regolamentazione fiscale degli hobbisti e collezionisti
partecipanti a mercatini

ONOREVOLI SENATORI. - È ormai innegabile che il fenomeno dello scambio e della vendita di oggetti di hobbistica e collezionismo da parte di privati nei cosiddetti «mercatini», ha assunto proporzioni vastissime, non solo in Italia, ma anche in tanti Paesi europei quali: Olanda, Spagna, Francia, Inghilterra e Germania, oltre che negli Stati Uniti e nei Paesi dell'Est dove, in genere, fatta eccezione per questi ultimi, basta pagare una piccola tassa, esibire un documento, espletare alcune formalità, per avere la possibilità di cedere o vendere liberamente le proprie merci.

I mercatini, affermatasi nel tempo attraverso l'uso e la consuetudine (che sono fonti del diritto), costituiscono una delle possibilità dell'esercizio delle transazioni tra privati, al pari delle inserzioni o annunci economici, le trattative interpersonali, il conto vendita e le aste pubbliche.

Va osservato che i mercatini altro non sono che una delle tante forme con cui disfarsi delle proprie cose di collezionismo e non, ed ormai, per le proporzioni raggiunte, è necessaria una regolamentazione che consenta agli hobbisti di operare nel rispetto delle disposizioni di legge senza, di volta in volta, avere problemi con le autorità preposte ai controlli inerenti l'esercizio di questo tipo di attività.

Il privato cittadino hobbista deve essere messo nelle condizioni di operare nella completa liceità e non nell'abusivismo, allineando i mercatini ad altri metodi di scambio delle merci quali: gli annunci, le inserzioni su quotidiani e periodici specializzati, le trattative private, le aste pubbliche, il conto vendita presso operatori commerciali. Tra i mercatini più noti sono da annoverare Porta Portese a Roma, la Montagnola a Bologna, la Vecchia Pescheria a Rimini, Cor-

duzio e i Navigli a Milano, Principe a Genova, Balùn a Torino.

Riguardo a questa attività non è che si possa parlare di commercio vero e proprio, a meno che l'operatore non la eserciti in forma giornaliera e continuativa, traendone guadagno e senza utilizzare personalmente le merci acquistate.

È poi innegabile che questo tipo di scambio contribuisce al recupero di oggetti che altrimenti andrebbero perduti.

Un utile contributo viene poi dato da quest'attività alla salvaguardia dell'ambiente e più strettamente allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Possiamo immaginare, se non vi fosse l'interesse hobbistico, dove andrebbero a finire tutti quegli oggetti realizzati in bakelite, parkesite o caseina, difficilmente degradabili.

L'assenza di una disciplina precisa comporta che spesso le varie mercanzie esposte dai collezionisti vengono sequestrate da parte delle forze dell'ordine preposte a controlli di varia natura, senza contare che gli hobbisti, che sono stati i pionieri, i primi organizzatori di questi mercatini, vengono criticati anche dagli stessi commercianti in possesso di licenza.

Non è però intenzione di nessuno andare contro la categoria dei commercianti della quale si riconosce il valore e gli enormi sacrifici fatti in un Paese dai mille cavilli burocratici, categoria che per di più viene sempre più spesso oppressa dalle pressanti e fameliche richieste estorsive della criminalità organizzata.

Non è più ipotizzabile quindi che le istituzioni continuino ad ignorare tutti i problemi esistenti e questo disegno di legge costituisce un primo passo.

Si ribadisce che in primo luogo deve operarsi una netta distinzione tra attività di

tipo amatoriale e attività commerciale, ma deve essere chiaro che il settore dell'hobbismo e del collezionismo non può essere disciplinato dalle vigenti disposizioni in materia di commercio e che per questo settore, dal momento che il problema principale è rappresentato dall'evasione fiscale, deve essere messa a punto una normativa *ad hoc*. L'allineamento dell'hobbismo e del collezionismo alle leggi vigenti snaturerebbe l'aspetto primario di queste attività, ponendole in una logica di mero profitto, fine a se stesso, eliminando così quell'aspetto ludico e amatoriale, che costituisce la principale attrattiva dei giovani per i mercatini.

I giovani infatti, devono avere la possibilità di capire e dimostrare che anche «con poco si può», valore importantissimo per la loro formazione.

Non sembra opportuno inoltre limitare l'attività «al solo scambio», in quanto è risaputo che molti articoli da collezione spesso non trovano un corrispettivo adeguato in un altro oggetto e necessitano perciò di un

conguaglio in danaro, bene tra l'altro preferito da tutti quei compratori che non possono certo portarsi dietro un automezzo carico di merce di scambio.

Si definisce quindi giuridicamente «mercato» (abbinabile alla vera e propria mostra) l'ambito di territorio comunale, circoscritto e determinato, entro il quale il privato ha facoltà di trattare, a vario titolo (vendita, permuta, scambio) cose proprie d'uso e d'interesse personale.

Per concludere, considerato che i «mercatini» soddisfano esigenze di natura sociale, turistica, culturale e di salvaguardia dell'ambiente, occorre quindi, per equità, regolarizzare l'attività degli hobbisti e dei collezionisti, attraverso il pagamento di un'imposta comunale forfettaria che non deve superare le 35.000 lire.

Secondo recenti statistiche, nella sola Italia settentrionale, quest'imposta potrebbe produrre un gettito pari a circa 100 miliardi annui.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Si definisce «mercantino» l'ambito territoriale comunale, circoscritto e determinato, entro il quale il privato ha facoltà di trattare, a vario titolo, cose proprie d'uso e d'interesse personale.

Art. 2.

1. Ferme restando le vigenti disposizioni fiscali riguardanti i titolari di regolari licenze di ambulante nel settore dell'antiquariato, gli hobbisti ed i collezionisti sprovvisti di licenza, semprechè l'attività non sia primaria e continuativa, oltre la tassa per l'occupazione di suolo pubblico, sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale giornaliera, da versarsi al comune nel cui territorio si svolge il mercatino.

2. L'aliquota, in misura unica, non può superare l'importo di lire 35.000 giornaliere.

3. L'aliquota è stabilita con deliberazione della giunta comunale.

Art. 3.

1. L'imposta di cui all'articolo 2 è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune.